Decreto legislativo concernente la designazione dell'autorità cantonale competente in materia di esecuzione contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale

(del 27 ottobre 1949)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 18 marzo 1949, n. 155, del Consiglio di Stato,

decreta:

- **Art. 1** Le funzioni di ufficio d'esecuzione a' sensi dell'art. 4 della Legge federale 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, vengono esercitate dagli uffici distrettuali di esecuzione e fallimento.
- **Art. 2** Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Pubblicato nel BU 1949, 115.